

DELIBERA N. 176 DEL 28.11.2024 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DA PARTE DELLA DITTA OMISSIS DETERMINAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

Il Direttore relaziona.

L'impresa **omissis**., assuntrice da parte di A.T.E.R. dei lavori di costruzione di un fabbricato di ERP, **omissis**, comunicava al prot. aziendale n. **omissis** l'intenzione di sub-affidare lavori di fornitura e posa scala in marmo alla ditta **omissis**, con sede legale **omissis**, per un importo complessivo pari a €12.500,00.= circa, IVA esclusa. Con nota prot. **omissis**, l'Azienda autorizzava quindi l'impresa **omissis** all'ingresso sul luogo dei lavori.

Prima con PEC acquisita al prot. n. **omissis** e poi con PEC assunta al prot. n. **omissis**, la società **omissis** comunicava ad A.T.E.R. il mancato pagamento da parte di **omissis** dell'importo complessivo di €47.373,92.=, IVA esclusa, per la fornitura e posa in opera di scale, pavimenti, soglie e battiscopa nel cantiere sopra indicato. Con ulteriore PEC assunta al prot. n. **omissis**, la ditta **omissis**, in forza dell'art. 105, co. 13, del D.lgs. 50/2016, qualificandosi come "subappaltatore", invitava A.T.E.R. al pagamento in via diretta ed immediata della somma complessiva di €32.216,75= maggiorata degli interessi moratori e di €500,00.= per spese legali. L'Azienda riscontrava tale ultima diffida con nota prot. n. **omissis** mediante lo STUDIO LEGALE BORELLA SARTORATO DI TREVISO. A tale corrispondenza la ditta **omissis** dava riscontro con diffida di pagamento dell'importo complessivo di €47.373,92.=, IVA esclusa (prot. n. **omissis**).

Al prot. aziendale n. **omissis** perveniva successivamente istanza di accesso agli atti da parte della ditta.

Perveniva inoltre, al prot. n. **omissis**, nuovo atto di diffida di pagamento, della somma di €47.373,92.=, al quale A.T.E.R. dava riscontro in data **omissis** respingendo le pretese avanzate dalla ditta.

In data **omissis** è stata notificata da parte di **omissis** - richiesta, da parte della ditta **omissis**, di attivare una procedura di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. (proc. n. **omissis**). Dalla convocazione risulta previsto un primo incontro, di durata contenuta, al quale le parti sono invitate a partecipare personalmente, e, solo in presenza di giustificati motivi, è possibile la delega di un rappresentante che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari. Tale primo incontro è convocato per il giorno 15/01/2025, presso la sede del Centro, con partecipazione in modalità telematica.

A.T.E.R., come parte invitata, ha termine entro e non oltre il giorno 20/12/2024 per l'invio del Modulo di partecipazione, accludendo l'attestazione di avvenuto versamento dell'indennità dovuta.

Considerato quanto previsto dall'art. 12-bis del D.lgs. 28/2010, laddove prevede che "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova di successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile", il Consiglio ritiene opportuna la partecipazione al primo incontro assumendo la posizione di dichiarare che non ci sono gli estremi per proseguire nel procedimento, in coerenza con le difese in precedenza già formulate.

Il Presidente ritiene di conferire delega alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento di mediazione relativo alla procedura in oggetto alla dott.ssa **omissis**, Responsabile dell'Ufficio affari generali.

Ciò posto, considerato che "Le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati (art. 8.5 del D.lgs. 28/2010)", il Consiglio ritiene opportuno incaricare lo STUDIO LEGALE BORELLA SARTORATO DI TREVISO, Viale F.lli Cairoli n. 15 (C.F. 01959770262 - P.IVA 01959770262), per l'assistenza legale dell'Ente, considerato che lo stesso Studio può meglio tutelare la posizione aziendale avendo già approfondita conoscenza non solo del caso stesso, seguito dal medesimo Studio nella fase precedente, ma anche del contesto in cui si inserisce, avendo in cura la posizione aziendale nei giudizi gravitanti intorno all'appalto "**omissis**".

Il Consiglio, infine, autorizza la liquidazione delle spese per la partecipazione al primo incontro di mediazione e incarica il Direttore all'acquisizione di un preventivo di spesa da parte dello STUDIO LEGALE BORELLA SARTORATO DI TREVISO che verrà approvato con successiva deliberazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il parere di regolarità contabile dell'Ufficio contabilità;
- su proposta e con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell'atto;
- a voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate;
2. di autorizzare la partecipazione al primo incontro della procedura di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. (proc. n. **omissis**);

3. di conferire alla dott.ssa **omissis**, Responsabile dell'Ufficio affari generali, delega alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento di mediazione relativo alla procedura in oggetto;
4. di autorizzare la liquidazione delle spese per la partecipazione al primo incontro della citata mediazione;
5. di incaricare lo STUDIO LEGALE BORELLA SARTORATO DI TREVISO, Viale F.lli Cairoli n. 15 (C.F. 01959770262 - P.IVA 01959770262), per l'assistenza legale dell'Azienda nella citata procedura di mediazione rimettendo a successivo atto deliberativo l'approvazione della spesa;
6. di attribuire al Direttore ogni successivo adempimento conseguente all'approvazione del presente provvedimento.